COMUNE DI ROVOLON

35030 - PROVINCIA DI PADOVA

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sinigaglia Maria Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Peraro dr.ssa Paola

La presente copia di deliberazione è inserita nell'Albo Pretorio on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rovolon lì 05-10-2017

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to Zampollo Cinzia

N. 623 Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che la presente copia di deliberazione è inserita nell'Albo Pretorio on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rovolon lì 05-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Peraro dr.ssa Paola

Copia conforme all'originale depositato presso la Sede Municipale

Rovolon lì 05-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Peraro dr.ssa Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data

_____.

Rovolon lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Peraro dr.ssa Paola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **35**
del **26-09-2017**

Seduta Straordinaria - Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore 21:00, presso il Centro Culturale Aldo Pettenella in Piazza Marconi n. 23 di Bastia di Rovolon, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	presenti	assenti
Sinigaglia Maria Elena	**Presente**	
Magagnin Ermanno	**Presente**	
Cristofanon Davide	**Presente**	
Forestan Fabio	**Presente**	
Facchini Dario	**Presente**	
Michelazzo Gabriele	**Presente**	
Callegaro Francesca	**Presente**	
Martin Cristina	**Presente**	
Pagiaro Alberto	**Presente**	
Pittoni Alberto Maria	**Assente**	
Montemezzo Mattia	**Presente**	
Mede' Filippo	**Presente**	
Bononi Francesco	**Presente**	

Assessore esterno
Brusamolin Giustino **P**

Partecipa alla seduta **Peraro dr.ssa Paola,** Segretario Comunale. **Sinigaglia Maria Elena**, nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

Facchini Dario
Michelazzo Gabriele
Mede' Filippo

e dispone la trattazione sull'oggetto sopracitato

Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali avviano un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
    - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
    - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
    - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di seguito riportate:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Rovolon e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune di Rovolon di cui alla deliberazione di Consiglio del 29.07.2015, n. 26 e successiva n. 46 del 29.12.2015 con specifico riferimento alle partecipazioni indirette;

Visto altresì l'esito della ricognizione effettuata così come da deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18.09.2017, e risultante nell'allegato A) "Relazione tecnica" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto altresì della Relazione a firma del Sindaco di cui all'allegato B) sui risultati conseguiti in merito alle decisioni e determinazioni assunte con le deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2015 e 46/2015 sopracitate di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della partecipazioni societarie;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società ETRA S.p.A. nella misura del 0,56%;
- la società ETRA S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni societarie:
  1. E.B.S. –Etra Biogas Schiavon s.a.r.l., nella misura del 99%;
  2. Sintesi s.r.l. nella misura del 100%;
  3. Pronet s.r.l. in liquidazione nella misura del 26,34%;
  4. NET-T s.r.l. nella misura del 10,04%;
  5. ASI s.r.l. nella misura del 40%;
  6. Unicaenergia s.r.l. nella misura del 42%;
  7. Etra Energia s.r.l. nella misura del 49%;
  8. Viveracqua s.c.a.r.l. nella misura del 13,31%;

- Le suddette partecipazioni societarie sono state analizzate nel dettaglio, con i seguenti risultati:

1. E.B.S. –ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.

La Società, con sede a Cittadella (PD), costituita da ETRA S.p.A nel 2010, ha un capitale sociale di € 100.000,00, interamente versato, sede a Cittadella (PD); oggetto sociale è l'esclusivo esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. (coltivazione di fondi agricoli e attività connesse di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili). L'attività aziendale fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di attuazione della Direttiva 91/676 CEE del Consiglio del 12.12.1991 (c.d. Direttiva nitrati), con la finalità di abbattere l'azoto di origine zootecnica nel territorio di riferimento dei soci pubblici che indirettamente partecipano alla società, con beneficio delle relative collettività in termini di miglioramento della qualità delle falde acquifere.

Come da programma, nel corso del 2011 ETRA S.p.A. ha ceduto a nove nuovi soci privati, selezionati mediante bando, una parte della propria partecipazione (per un valore di € 900 complessivi), e nel corso del 2013 un'ulteriore quota (per un valore di € 100) al fine di introdurre nella compagine sociale allevatori della zona interessati al conferimento esclusivo, a prezzo prestabilito, di zoobiomasse al costruendo impianto a biogas (che produrrà energia elettrica e termica da codigestione anaerobica). ETRA S.p.A. conserva la maggioranza e il controllo di E.B.S. con il 99,00% del capitale sociale.

Nel mese di marzo 2014 si è proceduto all'appalto dell'opera. Al momento, tuttavia, la società può essere considerata ancora in fase di start up, avendo avviato la prima fase produttiva solo nel corso del 2015. L'Amministratore Unico ha ricevuto dall'Organo amministrativo di ETRA S.p.a., da ultimo in data 02.12.2016, mandato di predisporre il piano industriale. La Società, che si deve considerare in fase di avviamento, nel 2015 ha conseguito una perdita di €. 141.972,00 nel 2014 chiude l'esercizio con un risultato negativo di € 60.327,00, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito perdite per € 11.432,00 e nell'esercizio 2012 perdite per € 3.073,00 circa.

Con nota datata 21/03/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 2990, Etra Spa ha precisato che sono in corso di valutazione le risultanze della relazione tecnico-finanziaria elaborata in ordine al progetto relativo all'impianto succitato.

Con nota datata 07/06/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 08/06/2017 al n. 5745, Etra Spa ha comunicato che sarà possibile valutare se sussiste un margine per considerare produttivo l'investimento ovvero se, non sussistendo i presupposti per la continuità aziendale, sia opportuno optare per la cessione delle quote o altra forma di dismissione.

L'Amministrazione spetta ad un Amministratore Unico e consta che la società abbia due dipendenti.

PROFILI DI CRITICITÀ

La società non sembra svolgere un'attività indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali degli Enti locali; per tale ragione rientrerebbe nel primo dei criteri di cui al comma 611 dell'art. 1 L. 190.2014. Tuttavia, tenuto conto dell'attuale fase di avviamento dell'investimento sopra descritto, sarebbe più opportuno, rispetto alla soluzione sopra prospettata di soppressione, fare una valutazione alternativa. Si è in attesa delle decisioni che saranno approvate in Consiglio di Amministrazione.

2. SINTESI S.R.L.

La Società, con sede a Vigonza (PD), costituita nell'anno 2001, ha un capitale sociale di € 13.475,00, sede a Vigonza (PD) ed è posseduta da ETRA S.p.A. al 100% (a seguito dell'acquisto del 40% delle quote, avvenuto nel luglio 2014). La società opera a livello nazionale nel settore della comunicazione ambientale predisponendo studi e progetti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e per la tariffazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi.

Nel corso del 2014 ha consolidato anche l'offerta di servizi con predisposizione di piani e progetti nel settore energetico, utilizzando le sinergie tecniche ed operative con la controllante in particolare nel settore dell'efficientamento energetico e della pianificazione energetica sostenibile rivolta agli Enti locali.

I clienti della società sono prevalentemente altre società, anche a partecipazione pubblica operanti nel settore ambientale/energetico distribuite sull'intero territorio nazionale.

Nel 2015 ha conseguito un utile di €. 14.403,45. Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di euro 645.895,00, con un utile di € 11.918,00; nel 2013 ha conseguito un utile di €. 1.136,00 e nel 2012 una

perdita di € 25.354,00. La società è operativa con n. 7 dipendenti ed è amministrata da un Amministratore Unico. Dal 01.01.2016 è stata chiusa la sede di Benevento, attraverso la quale la società operava nell'Italia meridionale. Tale circostanza incide significativamente sull'analisi della ricorrenza dei criteri indicati dall'art. 1 comma 611 della L. n. 190/14.

PROFILI DI CRITICITÀ

L'oggetto sociale di Sintesi s.r.l. appare analogo a quello di ETRA S.p.A. medesima**:** la società rientrerebbe, pertanto, nell'ambito di operatività del terzo dei criteri richiamati dal comma 611;
La società non sembra svolgere un'attività indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali degli Enti locali; per tale ragione rientrerebbe nel primo dei criteri di cui al comma 611 dell'art. 1 L. 190.2014. Tuttavia La società è considerata strategica (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett d) del TUSP) per cui si ravvisano tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione medesima.

3. PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La Società Pro.net S.r.l., ora in liquidazione, con capitale sociale di € 5.667.564,00 e sede in Padova, aveva come attività principale il servizio di telecomunicazione, ed in particolare il cablaggio del territorio. ETRA S.p.A. ha acquistato la partecipazione nel 2006 sottoscrivendo un aumento di capitale mediante conferimento di beni in godimento, consistente nella possibilità di utilizzo di alcuni impianti per l'installazione di apparati radio, per un valore di € 1.468.750,00. La partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34 %.
In data 23 dicembre 2008 l'assemblea straordinaria dei soci di Pro.net S.r.l. ha deliberato il conferimento del ramo d'azienda citato nella società "Ne-t by Telerete Nordest S.r.l.". In esito alla suddetta operazione, Pro.net S.r.l. si è limitata, negli esercizi successivi, a svolgere esclusivamente l'attività di gestione della partecipazione detenuta in Ne-t Telerete Nordest S.r.l. In data 16/10/2012 Pro.net S.r.l. ha deliberato la messa in liquidazione volontaria e con atto notarile del 31/10/2013 ha assegnato pro quota ai soci la partecipazione posseduta nella Società Ne-t Telerete Nordest S.r.l. Il valore della quota di partecipazione nella società Pro.net S.r.l. in liquidazione alla data del 31 dicembre 2013, dopo l'assegnazione, è pari a zero, e di conseguenza ETRA S.p.A. ha provveduto a svalutare il costo storico residuo, pari a € 49.448,00. Si dà atto che la società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora stato possibile completare il processo poiché uno dei soci (Attiva S.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Padova (Fallimento n. 298/2013) ed è necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale.

PROFILI DI CRITICITÀ

La società non ha dipendenti ed incorre, pertanto, in uno dei criteri oggettivi che ne determinano la necessaria soppressione a fronte della previsione del comma 611 citato.
Si rileva anche la non indispensabilità della partecipazione (primo dei criteri di cui al comma 611) ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali degli Enti locali soci di ETRA S.p.A.
In ogni caso, il processo di liquidazione in corso porterà, per effetto della normativa vigente, all'estinzione della società.

4. NET-T S.R.L.

La società NE-T (By Telerete Nordest S.r.l.) ha capitale sociale di € 909.500,00 e sede in Padova. Con riferimento alle operazioni poste in essere da Pro.net S.r.l., in seguito alla messa in liquidazione della società ed alla successiva assegnazione della quota di partecipazione detenuta in "Ne-t Telerete Nordest S.r.l.", ETRA S.p.A. ha provveduto ad iscrivere il valore della partecipazione ricevuta, di nominali € 91.313,85, pari al 10,04% del capitale sociale, al costo storico di € 1.462.922,09. La Società Ne-t Telerete Nordest S.r.l. chiude l'esercizio 2014 con un risultato fortemente negativo (€ 3.295.016), motivato sia dalle perdite operative che dalla svalutazione di alcuni *assets* improduttivi. I risultati degli esercizi precedenti sono stati, per il 2012, una perdita di € 530.143 e, per il 2013, un utile di € 1.095. Il valore della partecipazione al 31/12/2014 risulta svalutato a € 215.995,50. La società è attualmente operativa con n. 68 dipendenti ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. Con nota datata 21/03/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 2990, Etra Spa comunicato che il proprio Consiglio di Gestione ha dato corso alla predisposizione del bando per la cessione integrale della partecipazione detenuta. Con successiva comunicazione prot. n. 5745 del 8/06/2017 Etra Spa informava che il Presidente del Consiglio di Gestione, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio di Sorveglianza, ha aderito alla proposta di vendita collettiva di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ne-T Telerete

pari al 51%, (poi elevata 85,8005%.). Allo stato il processo di cui sopra non è ancora stato ultimato in ragione della mancata presentazione di offerte di acquisto.

PROFILI DI CRITICITÀ

Tale società non svolge un'attività indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali degli Enti locali; per tale ragione rientrerebbe nel primo dei criteri di cui al comma 611 dell'art. 1 L. 190.2014.
Pertanto, appare opportuno che si dismetta o si metta in vendita la relativa partecipazione, come proposto dalla società Etra Spa con nota prot. n. 5745 del 08/06/2017.

5. ASI S.R.L.

La Società, costituita nel 2005, ha un capitale sociale di € 50.000,00 e sede in Vigonza (PD). Essa effettua servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni e delle Unioni dei Comuni Soci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e valorizzazione del territorio. ETRA S.p.A. detiene il 20% del capitale sociale; la rimanente quota è detenuta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese (80%). L'esercizio 2015 chiude con un risultato negativo (€ 185.490,00), l'esercizio 2014 chiude con un risultato positivo di € 5.284,00, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito un utile di € 1.497,00 e nell'esercizio 2012 un utile di € 4.510,00. La società è operativa con n. 33 dipendenti ed è amministrata da un Amministratore Unico. L'ambito territoriale di attività è relativamente ristretto e trattasi di attività a bassi margini di redditività.

PROFILI DI CRITICITÀ

Posto quanto sopra, si evidenzia che l'attività svolta dalla società, consistente nell'elaborazione di dati, non è indispensabile ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali degli Enti locali soci di ETRA S.p.A., e pertanto rientrerebbe nel primo dei criteri di cui al comma 611.

Con nota datata 08/06/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 5745, Etra Spa ha precisato che come da indirizzo del Consiglio di Sorveglianza la quota di partecipazione di ETRA S.p.A. è stata ridotta dal 40% all'attuale 20% e ciò al fine di garantire che la misura della partecipazione risulti proporzionata rispetto ai servizi che la società ASI s.r.l. svolge in favore di ETRA S.p.A. Nelle more, modificato l'organo amministrativo, è stato anche predisposto un piano di rilancio dell'attività aziendale che ha condotto al risultato positivo dell'esercizio 2016.

6. UNICAENERGIA S.R.L.

Nel 2010 ETRA S.p.A. ha costituito, insieme al Consorzio di Bonifica Brenta, una nuova Società a responsabilità limitata denominata "Unicaenergia S.r.l.", partecipata con una quota pari al 42% del capitale sociale di € 70.000 e con sede in Cittadella (PD). La Società, che ha per oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, ha in corso la realizzazione e l'esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i Comuni di Nove e Bassano del Grappa. La società, si deve considerare in fase di *Start Up*. Con decreto in data 03/03/2015, la Regione Veneto ha concesso l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della centrale idroelettrica sopracitata. Al momento non ha ancora avviato la propria operatività poiché, pur avendo partecipato al primo bando (D.M. 23.06.2016), la società non si è posizionata utilmente in graduatoria per l'accesso al contributo. Si segnala che è prossima la pubblicazione di ulteriori bandi cui la società ha intenzione di partecipare e pertanto, ai fini della compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, è opportuno attendere la determinazione delle tariffe degli incentivi che saranno oggetto dei prossimi bandi. La società è amministrata da un Amministratore Unico.
Il Bilancio 2014 chiude con una perdita di € 37.558,00, l'esercizio 2012 si era chiuso con una perdita di € 25.236 e l'esercizio 2013 si era chiuso con una perdita di € 5.147,00.

PROFILI DI CRITICITÀ

La società non ha dipendenti ed incorre, pertanto, in uno dei criteri oggettivi che ne determinano la necessaria soppressione a fronte della previsione del comma 611 citato.
Si è rilevata anche la non indispensabilità della partecipazione (primo dei criteri di cui al comma 611) ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali degli Enti locali soci di ETRA S.p.A.
Tuttavia, attesa la strategicità della partecipazione, come evidenziato da Etra Spa con nota datata 21/03/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 2990, si ritiene opportuno mantenere la stessa.

Invero, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è in linea con il piano industriale di Etra Spa, e con l'obiettivo di implementare il terzo settore di attività.

7. ETRA ENERGIA S.R.L.

Nel 2007 ETRA S.p.A. ha costituito con il Gruppo Ascopiave una nuova Società a responsabilità limitata con una quota societaria del 49%, con capitale sociale di € 100.000,00 e con sede in Cittadella (PD). Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave S.p.A.. L'esercizio 2014 chiude con un risultato positivo, dopo le imposte, di € 6.873, l'esercizio 2012 si era chiuso con una perdita di € 99.006 e l'esercizio 2013 si era chiuso con un utile di € 13.322. Il volume d'affari realizzato nell'esercizio 2014 è stato di € 7.686.937. La società è operativa con n. 6 dipendenti ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. L'ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A.

PROFILI DI CRITICITÀ

In considerazione che la società offre un servizio di interesse generale e di collegamento con ETRA Spa, in merito all'attinenza dell'attività svolta (commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, quali elettrica, gas, calore, altre) si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione.

8. VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La Società, costituita nel 2011, è una Società consortile a capitale interamente pubblico nata dall'iniziativa di Acque Veronesi S.c.a.r.l. e Acque Vicentine S.p.A., con capitale sociale di €. 97.482 e sede in Verona, per istituire una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare/ridurre i costi di gestione.
ETRA S.p.A. ha aderito all'iniziativa con una quota di partecipazione del valore di € 12.974,00, pari al 13,31% del capitale sociale. Il Bilancio al 31/12/2014 chiude con un risultato positivo di € 8.840,00, mentre nell'esercizio 2013 ha conseguito un utile di € 3.099,00 e nell'esercizio 2012 un utile di € 439,00.
La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri ed ha 1 dipendente a tempo determinato.

PROFILI DI CRITICITÀ

La società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed incorre, pertanto, in uno dei criteri oggettivi di cui al comma 611 citato. Tuttavia appare opportuno valutare come attivare la soppressione della società in questione, avuto riguardo all'oggettiva utilità dell'attività svolta dalla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci.
Come sopra evidenziato, la società opera nell'ottica di favorire ed ottimizzare le sinergie fra le rispettive attività d'impresa dei soci stessi; svolge, fra l'altro, a favore dei consorziati, l'attività di approvvigionamento mediante l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, etc), quale centrale unica di committenza ex art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006.

Con nota datata 21/03/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 2990, Etra Spa ha confermato di ritenere opportuno mantenere la partecipazione.

Con nota datata 07/06/2017 la società ETRA Spa informa che essa, dunque, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri. Tali sinergie hanno, tra l'altro, consentito l'accesso al credito della BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che non sarebbe altrimenti stato possibile ottenere.

Considerato che:

- il Comune non può autonomamente assumere alcuna determinazione in ordine alle suddette partecipazioni, trattandosi di società alle quali, indirettamente, partecipa unitamente agli altri Comuni soci di ETRA S.p.A.;

- per tale ragione, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui sopra è stato oggetto di discussione in occasione della seduta del 14.12.2015 del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A il quale, preso atto delle criticità segnalate, ha deliberato di incaricare il Consiglio di Gestione di ETRA

S.p.A. medesimo di dare attuazione al piano di razionalizzazione in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 190/2014 nonché agli indirizzi emersi in occasione della discussione medesima;

- l'Amministrazione comunale intende fare proprie ed approvare le determinazioni assunte e da assumere da parte di ETRA S.p.A. in attuazione degli indirizzi di cui sopra e delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 2014, art. 1, commi 611 e ss., nonché in conformità ai rilievi esposti in premessa in ordine alle criticità evidenziate per ciascuna società, ed alle modalità di attuazione del processo di razionalizzazione, anche in considerazione che la stessa Etra Spa ha affidato a Studi specializzati la valutazione di eventuali criticità delle varie società partecipate.

Per quanto sopra esposto,

SI PROPONE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A Relazione tecnica alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il mantenimento dell'unica società partecipata direttamente ovvero la società ETRA Spa, con una quota del 0,56%, per le motivazioni come in premessa;
3. di approvare, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute, come da indicazioni dell'allegato A) Relazione tecnica, da attuarsi con le modalità di cui alla premessa, conferendo, in tal senso, mandato al Sindaco e all'Organo Amministrativo di ETRA S.p.A. affinché adottino i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, come prescritto dalla L. 190/2014, art. 1, commi 611 e ss.;
4. di prendere atto della Relazione a firma del Sindaco di cui all'allegato B) sui risultati conseguiti in merito alle decisioni e determinazioni assunte con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2015 avente ad oggetto: "Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi art. 1 comma 611 e SS della Legge 190/2014" e C.C. n. 46 del 29/12/2016 avente ad oggetto "Piano operative di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della Legge n. 190/2014 con specifico riferimento alle partecipazioni indirette";
5. di disporre:
    a) la trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
    b) la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra scritta;

APERTA LA DISCUSSIONE

Sindaco: Dà lettura della proposta dell'elenco delle società partecipate dirette ed indirette. Nella proposta c'è una relazione sui profili di criticità.

Montemezzo: E' una rilevazione che si fa annualmente. Approfitto per chiedere quando si partirà per la nuova gestione del servizio rifiuti affidato ad Etra.

Brusamolin: La nuova procedura di conferimento dei rifiuti partirà i primi di gennaio e verrà data informazione adeguata. E' stata una richiesta di Etra di spostare da Settembre a Gennaio l'avvio del nuovo servizio.

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;
Con voti:
favorevoli n.10 contrari n.0 astenuti n.2 (Montemezzo, Medè)
legalmente espressi dai n.12 consiglieri, presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta così come sopra presentata.

Successivamente e con separata votazione , con voti favorevoli n.10 contrari n.0 astenuti n.2 (Montemezzo, Medè)
legalmente espressi dai n.12 consiglieri, presenti e votanti

DISPONE

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ROVOLON

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ***REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE***

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole

Rovolon lì, 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Peraro dr.ssa Paola